



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 7 del 25 Luglio 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale nr.147/CAF del 28.06.2017.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 21 luglio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri, in sostituzione del Procuratore Federale Interregionale.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 1 a carico di:

Sigg.ri DAVIDE TAVERNISE, Presidente della Società Polisportiva Mirto Crosia, SALVATORE SAPIA, Vice Presidente della Società Polisportiva Mirto Crosia, FRANCESCO RAMUNNO, calciatore tesserato della Società Cetraro Football Club ASD, GIUSEPPE CONDINO, calciatore tesserato della Società Cetraro Football Club ASD, e delle Società POLISPORTIVA MIRTO CROSIA (matricola 75353) e CETRARO FOOTBALL CLUB ASD (matricola 938833).

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. prot.13076/744 pfi 16-17/CS//MB/sds del 25.05.2017

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 744/pfi/16-17 avente ad oggetto: *"Accertamento dei responsabili e dei partecipanti alla violenta rissa sviluppatasi al termine della gara MIRTO CROSIA – CETRARO del 27.11.2016 – Campionato di prima Categoria".* Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 06/02/2017 al n.744 pfi16-17

atteso che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le prove documentali che di seguito si elencano:

Audizioni

- 1) audizione del 27 febbraio 2017 del Sig. Tavernise Davide;
- 2) audizione del 27 febbraio 2017 del Sig. Sapia Salvatore;
- 3) audizione del 27 febbraio 2017 del Sig. Cretella Francesco;
- 4) audizione del 27 febbraio 2017 del Sig. Pellicanò Vincenzo;
- 5) audizione del 28 febbraio 2017 del Sig. Ramunno Francesco;
- 6) audizione del 28 febbraio 2017 del Sig. Galliano Iannelli Vincenzo;
- 7) audizione del 8 marzo 2017 del Sig. Orsino Angelo;
- 8) audizione del 8 marzo 2017 del Sig. Condino Giuseppe;
- 9) audizione del 8 marzo 2017 del Sig. Magnone Francesco Gennaro

Prove documentali

1. Stralcio del Comunicato Ufficiale n. 69 del 01.12.16 dove il G.S., a seguito della rilevanza dei fatti e dell'informativa dei Carabinieri della stazione di Mirto, intervenuti, ha disposto l'invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza;
2. Lettera del 27.11.16 della Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Mirto Crosia – al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria, con allegata relazione;
3. Copia Rapporto gara "Mirto Crosia – Cetraro FC" del 27.11.2016 dell'Arbitro Marco Bernaudo con relative distinte di gara;
4. Relazione dell'Osservatore arbitrale del 29.11.2016, presente alla suddetta gara;
5. Copia dell'articolo pubblicato sul "Il Quotidiano del Sud" del 29.11.2016;
6. Foglio di Censimento della Società "Polisportiva Mirto Crosia" S.S. 2016/2017;
7. Foglio di Censimento della Società "Cetraro Football Club ASD" S.S. 2016/2017;

considerato che l'analisi della documentazione acquisita ha evidenziato che:

- con A/R del 02/12/2016 pervenuta alla Procura Federale in data 12/12/2016 (prot. 6276) il Comitato Regionale Calabria della LND trasmetteva il C.U. n. 68 del 01/12/2016 con cui il Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Calabria letta l'informativa pervenuta dalla Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Mirto Crosia e gli atti ufficiali disponeva a cura della richiamata Procura Federale approfondite indagini su quanto accaduto in riferimento alla gara Mirto Crosia – Cetraro Football Club Asd del 27/11/2016;
 - nell'informativa trasmessa dalla Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Mirto Crosia veniva evidenziato che al termine della gara Pol. Mirto Crosia – Cetraro F.C. disputata a Mirto (CS) il 27/11/2016 e valevole per il campionato di Prima Categoria girone A terminata col punteggio di 2 – 2, vi sono stati comportamenti violenti tra tesserati delle due squadre con identificazione tra questi dei sig. Ramunno Francesco calciatore del Cetraro F.C. ASD, Mallieni Luigi, Tavernise Davide, Sapia Salvatore tutti tesserati della Polisp. Mirto Crosia;
 - dall'analisi della informativa citata si legge testualmente "*Fischiate la fine dell'incontro iniziavano sullo stesso campo di gioco, i primi tafferugli verbali tra i giocatori e dirigenti della squadra del Mirto Crosia e giocatori e dirigenti della squadra del Cetraro*" e successivamente "*Poco prima di uscire dal campo di gioco notavo il giocatore della squadra del Cetraro con la maglia n. 9 sferrare un pugno al volto colpendo il massaggiatore della squadra del Mirto Crosia tale Tavernise Davide*";
 - sempre nella stessa informativa redatta dalle Forze dell'Ordine presenti si evincevano ulteriori due comportamenti violenti e più precisamente "*..... dallo spogliatoio del Cetraro veniva lanciata da persona rimasta ignota una bottiglia in plastica colore bianco piena di acqua contro il giocatore della squadra del Mirto tale Mallieni Luigi che veniva colpito all'occhio*" e poi "*nello spogliatoio della squadra del Cetraro c'era il giocatore Conolino Giuseppe maglia nr 6 che mostrava segni di aggressione con fuoriuscita di sangue nella parte superiore altezza clavicola dx ed al naso. Lo stesso riferiva di essere stato aggredito dal guardalinee della squadra del Mirto Crosia tale Sapia Salvatore e dal secondo portiere della stessa squadra*". Si escludeva che tifosi della squadra di casa fossero entrati sul terreno di gioco scavalcando la recinzione in quanto "*per fortuna non riuscivano nell'intento a causa dell'altezza della recinzione*";
 - dalla lettura del referto di gara si legge "*al termine della gara mentre ero già nello spogliatoio sentivo un vociare e venivo avvertito del fatto che un componente delle due squadre era stato colpito da un giocatore dell'altra squadra. I carabinieri mi informavano di aver identificato le persone coinvolte e che avrebbero loro comunicato ufficialmente tutto alla FIGC*". La gara terminata sul punteggio di 2 – 2 ha visto il Cetraro pareggiare la gara con due gol negli ultimi sei minuti di gara e nel corso della stessa vi erano stati quattro ammoniti ed un dirigente allontanato per proteste. nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale venivano ascoltati diversi soggetti tesserati coinvolti nei fatti oggetto dell'indagine e tra questi rivestono particolare valenza:
- 1) L'audizione resa in data 27/02/2017 dal sig. Tavernise Davide, Presidente della Polisp.va Mirto Crosia ed in occasione della gara in distinta quale massaggiatore, il quale dichiarava:

- ✓ *“ che durante la gara, dopo un diverbio verbale, il calciatore Ramunno si avvicinava alla sua panchina per intimargli di stare zitto perché parlava troppo, di avergli risposto di calmarsi e di pensare a giocare. Di ricordare che, a fine gara, mentre si dirigeva nello spogliatoio veniva avvicinato dal calciatore Ramunno che facendogli l'occholino gli diceva che il gol del pareggio lo dedicava a lui. In quel momento mentre stava per avvicinarsi al calciatore Ramunno c'è stata un'invasione di dirigenti e calciatori e proprio in quell'istante riceveva un pugno sullo zigomo, contemporaneamente a ciò veniva allontanato dal campo da un carabiniere e di aver appreso solo dopo, perché non lo aveva visto, che l'autore del pugno era stato il Sig. Ramunno”;*
- ✓ *“ di essersi recato la mattina seguente in Caserma per aver maggiori informazioni sull'accaduto, di aver preso visione del verbale dei Carabinieri ma di non aver esposto denuncia nei confronti del Sig. Ramunno”;*
- *“ di non sapere con certezza come mai i tifosi del Mirto si trovavano nei pressi degli spogliatoi, di supporre che quando è stato allontanato dai Carabinieri, poi nel rientrare, dopo ca. 10 minuti, il cancello fosse rimasto socchiuso e di confermare che il cancello laterale che dà l'accesso al terreno di gioco solitamente veniva aperto a fine gara solo dai dirigenti del Mirto per fare accedere gli altri dirigenti che si trovavano in tribuna”;*
- *“ di non essersi recato in ospedale in quanto non aveva subito alcun trauma”;*
- 2) L'audizione resa in data 27/02/2017 dal Sig. Sapia Salvatore, Vice Presidente della Società Polisportiva Mirto Crosia ed in occasione della gara Mirto Crosia – Cetraro del 27.11.2016 in distinta come Assistente all'Arbitro il quale dichiarava:
 - *“ che a fine gara, mentre si recava nello spogliatoio per restituire la bandierina c'erano davanti a lui una marea di gente, tra tesserati del Mirto e tesserati del Cetraro che si spingevano di non ricordare di aver colpito il Sig. Condino, di essere stato graffiato nell'occhio lui stesso da qualche calciatore del Cetraro ma di non saper distinguere chi fosse stato, di aver cercato solo di uscire dall'ingresso dello spogliatoio per allontanarsi dalla confusione venutasi a creare..... di non sapere come i tifosi del Mirto si trovassero nei pressi degli spogliatoi e che qualche Dirigente assiduo agli allenamenti è in possesso delle chiavi del cancello laterale che dà l'accesso al terreno di gioco”;*
 - *“ di non aver visto che il Presidente Tavernise venisse colpito con un pugno da un calciatore del Cetraro di non aver riconosciuto le persone che hanno partecipato alla zuffa generale ma sicuramente riconducibili ad entrambe le squadre”;*
- 3) L'audizione resa in data 27/02/2017 dal Sig. Cretella Francesco, calciatore tesserato della società Polisportiva Mirto Crosia nonché capitano della stessa in occasione della gara Mirto Crosia – Cetraro del 27.11.16 il quale dichiarava:
 - *“ di aver giocato l'intera gara e che la partita si era svolta in maniera tranquilla e solo dopo il fischio dell'arbitro c'era stato un malcontento generale perché il Cetraro pareggiava all'ultimo minuto..... di non aver visto che il Sig. Tavernise era stato colpito con un pugno ma di averlo appreso dopo, di confermare di essere stato chiuso nello spogliatoio del Cetraro insieme a tutta la squadra e di aver cercato di calmare gli animi di non aver visto il calciatore Condiano che veniva colpito da un suo dirigente ma nello spogliatoio notava il graffio che riportava sul naso;*
 - *che non è stata una vera e propria rissa ma tante parole dette in modo animato e di averlo appreso dopo che i tifosi del Mirto erano nei pressi degli spogliatoi, ma di non averli visti ... di supporre che i tifosi fossero entrati dal cancello laterale che dà l'accesso al terreno di gioco e che sicuramente qualcuno avrà aperto, ma di non averlo visto”;*
- 4) L'audizione resa in data 27/02/2017 dal Sig. Pellicanò Vincenzo, Direttore Sportivo della società Polisportiva Mirto Crosia in distinta quale dirigente in occasione della gara Mirto Crosia – Cetraro del 27.11.16 il quale dichiarava:
 - *“di non aver visto che il Presidente Tavernise veniva colpito da un pugno, di non aver visto il calciatore Condiano che veniva colpito da un suo dirigente ma nello spogliatoio ha potuto notare il graffio che riportava sul naso, di non sapere come mai i tifosi del Mirto si trovavano nei pressi degli spogliatoi e di non sapere da dove siano entrati perché entrambi i cancelli erano rigorosamente chiusi”;*
- 5) L'audizione resa in data 28/02/2017 dal Sig. Ramunno Francesco, calciatore tesserato della società Cetraro Football Club ASD, in distinta con la maglia n. 9 in occasione della gara Mirto Crosia – Cetraro del 27.11.2016 il quale dichiarava:
 - *“ di aver giocato per l'intera gara “Mirto Crosia- Cetraro” del 27.11.16 e di aver avuto uno scontro verbale con il Presidente Tavernise durante la gara, perché lo stesso continuava a minacciare un compagno di quadra e di aver chiesto al Presidente di smetterla di insultare e di calmarsi in quanto si rivolgeva ad un ragazzino”;*
 - *“ dopo il fischio dell'arbitro rientrando negli spogliatoi venivano accerchiati da più dirigenti, di essere stato aggredito dal Presidente Tavernise che lo aspettava davanti allo spogliatoio che lo prendeva per il collo ed in quell'istante notava che i tifosi del Mirto stavano invadendo il campo, entrando dal cancello laterale, per paura si divincolava dalle prese del Presidente e si recava negli spogliatoi. Di aver colpito, in quel momento, involontariamente, il Presidente esclusivamente per divincolarsi dalla sua presa. Di aver visto che al fischio dell'arbitro, il guardalinee del Mirto raggiungeva il centrocampo ed iniziava ad insultare ed aggredire verbalmente il compagno Condino Giuseppe e di aver visto all'ingresso dello spogliatoio che lo colpiva provocandogli un taglio sul naso”;*
 - *“ di aver visto i tifosi del Mirto che entravano in campo dal cancello laterale e che in seguito al suo gol del pareggio di essere stato provocato e soltanto per divincolarsi, per poter raggiungere i propri compagni nello spogliatoio, aveva involontariamente colpito il Presidente”.*
 - *“ di essere stato contattato la sera stessa della gara dal Presidente Tavernise che si scusava dell'accaduto, di essere stato ricontattato la sera del 27 febbraio dal Presidente che lo informava di essere stato ascoltato dalla Procura*

Federale ed in ultimo di essere stato contattato prima di arrivare all'audizione dallo stesso Presidente che gli chiedeva di informarlo successivamente circa l'audizione".

- 6) L'audizione resa in data 28/02/2017 dal Sig. Galliano Iannelli Vincenzo, dirigente della società Cetraro Football Club ASD, il quale dichiarava:
- "di essere stato presente alla gara, in distinta come Dirigente Accompagnatore e che solo dopo il fischio dell'arbitro rientrando negli spogliatoi si sono resi conto che i tifosi del Mirto stavano invadendo il campo, entrando dal cancello laterale e con l'aiuto del portiere del Mirto hanno cercato di impedire l'accesso a tutta quella gente negli spogliatoi";
 - "di aver notato che il ragazzo del Mirto Crosia, Tavernise, si avvicinava al suo calciatore Ramunno ed di aver visto che lo stesso poggiava le sue mani al collo di Ramunno. Di aver appreso solo dopo, che si sono calmati gli animi, da un dirigente del Mirto che il suo calciatore Ramunno avrebbe colpito Tavernise";
 - "di aver appreso solo in seguito che il calciatore Condino Giuseppe era stato aggredito dal guardalinee del Mirto Crosia, perché in quei momenti era impegnato con il portiere del Mirto a cercare di rasserenare gli animi e di aver visto le Forze dell'Ordine ma non di non aver visto alcun intervento da parte loro, forse perché erano pochi";
- 7) L'audizione resa in data 08/03/2017 dal Sig. Orsino Angelo, tesserato della società Cetraro Football Club ASD, il quale dichiarava:
- "di aver giocato per l'intera gara Mirto Crosia- Cetraro del 27.11.2016 come capitano e dopo essersi intrattenuto a fine gara al centro del campo, stremato, e di aver notato un parapiglia all'ingresso degli spogliatoi e mentre si accingeva a rientrare veniva fermato con uno sgambetto da un tifoso del Mirto Crosia, di ricordarne il volto ma di non conoscerne il nome. Di aver raggiunto gli spogliatoi insieme al Mister della propria squadra ed insieme al Mister di aver aiutato i propri compagni a rientrare nello spogliatoi e di rimanerci fino alla fine, di ricordare che due soli compagni rimanevano fuori";
 - "di ricordare che Ramunno Francesco e Condino Giuseppe erano fuori dallo spogliatoio e che gli stessi rientravano dopo un bel po'..... di aver appreso da loro che erano stati aggrediti e di aver notato il segno sul naso del compagno Condino Giuseppe;
 - di aver appreso da Ramunno che era stato aggredito dal Presidente Tavernise del Mirto mentre Condino era stato aggredito dal guardalinee";
 - "di aver notato in campo gente non autorizzata , gente che prima era sugli spalti ma di non aver capito come erano entrati..... di aver ricevuto aiuto da parte di un ex dirigente del Mirto, dal capitano e da una persona della croce Rossadi aver visto le Forze dell'Ordine, ma di non averle viste intervenire inizialmente";
- 8) L'audizione resa in data 08/03/2017 dal Sig. Condino Giuseppe, tesserato della società Cetraro Football Club ASD, il quale dichiarava:
- ✓ "di aver giocato per l'intera gara "Mirto Crosia- Cetraro" del 27.11.16 e di aver avuto, poco prima della fine della gara, un diverbio verbale con il guardalinee e al fischio dell'arbitro lo stesso lo raggiunge mentre si recava nello spogliatoio e proprio davanti all'ingresso lo colpiva al volto con un pugno. In quello stesso istante davanti all'ingresso degli spogliatoi c'era tutta la dirigenza e parte dei calciatori del Mirto, di aver cercato di difendersi e di aver ricevuto un secondo colpo ma di non sapere chi fosse l'autore, di iniziare a sanguinare e finalmente entrare nello spogliatoio. di essersi recato al pronto soccorso appena giunto a Cetraro e di consegnare copia del referto;
- 9) L'audizione del 08/03/2017 del Sig. Magnone Francesco Gennaro, tesserato della società Cetraro Football Club ASD, il quale dichiarava:
- ✓ "di essere stato presente alla gara Mirto Crosia - Cetraro del 27.11.16 in tribuna... di aver notato un diverbio verbale tra il guardalinee ed il suo compagno Condino Giuseppe, di aver visto un dirigente del Mirto che gli era seduto accanto, chiamare il Presidente Tavernise affinché aprisse il cancello laterale sottostante la tribuna per permettere il loro ingresso nel campo e poter raggiungere gli spogliatoi. Di essere entrato per poter andare a recuperare il proprio borzone e di aver notato che insieme a loro entravano circa 50 tifosi che si dirigevano tutti verso gli spogliatoi ed in quell'occasione notava che il diverbio, inizialmente solo verbale, stava degenerando. Di essersi avvicinato al compagno Ramunno Francesco che cercava di rientrare nello spogliatoio ma veniva aggredito prima verbalmente e poi fisicamente dal Presidente Tavernise, di aver notato le mani del Presidente sul volto del proprio compagno che a sua volta lo allontanava";
 - ✓ "di confermare che il suo compagno non ha colpito il Sig. Tavernise ma ha soltanto allontanato le mani del Presidente dal suo volto e di di non aver visto il suo compagno Condino Giuseppe essere aggredito ma lo ha visto sanguinare dal naso nello spogliatoio";
- 10) Anche l'Osservatore Arbitrale presente alla gara nel proprio rapporto allegato agli atti ufficiali della gara confermava che "mi accorgevo che in prossimità dell'ingresso agli spogliatoi si creava un capannello tra i dirigenti ed i calciatori di entrambe le squadre ed ho visto che si sono verificati dei contatti fisici tra gli stessi ma data la distanza non ho potuto capire bene cosa fosse successo e chi avesse iniziato. Ad un certo punto ho visto aprire il cancello che portava al terreno di gioco e successivamente entrare di corsa i tifosi locali, circa una decina che si dirigevano verso gli spogliatoi";
- ritenuto che dall'esame dei documenti acquisiti e dalle indagini compiute è emerso che:

- ❖ effettivamente al termine della gara Pol. Mirto Crosia – Cetraro F.C. disputata a Mirto (CS) il 27/11/2016 e valevole per il campionato di Prima Categoria girone A e terminata col punteggio di 2 – 2, vi è stato un acceso diverbio e successivamente un contatto fisico tra il sig. Tavernise Davide, Presidente della società Polisportiva Mirto Crosia ed il sig. Ramunno Francesco, calciatore tesserato per la società Cetraro Football Club ASD;
- ❖ detto contatto, visto personalmente da agenti delle Forze dell'ordine presenti sul posto così come riportato nella informativa trasmessa dalla Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Mirto Crosia non è stato smentito, anche se con diverse versioni, dai due soggetti interessati e comunque da ritenersi un fatto acclarato in quanto seppur non visto direttamente lo stesso veniva confermato da tutti i soggetti auditi;
- ❖ altro contatto fisico accertato è avvenuto tra i sig. Condino Giuseppe, calciatore tesserato per la società Cetraro Football Club ASD ed il sig. Sapia Salvatore, Vice Presidente della società Polisportiva Mirto Crosia che nella circostanza fungeva da assistente all'arbitro. Significativa a tal proposito appare la dichiarazione del sig. Sapia nel corso dell'audizione resa quando non smentisce il contatto fisico con il sig. Condino ma si limita ad affermare “ *Sinceramente non ricordo di aver colpito il sig. Condino*” non negando in tal modo l'aver comunque partecipato al parapiglia creatosi al termine della gara ;
- ❖ al termine della gara un folto gruppo di sostenitori della società ospitante Polisportiva Mirto Crosia entravano sul campo di gioco portandosi sin dinnanzi gli spogliatoi agevolati in tale azione dalla mancata osservanza della dirigenza di casa che ha aperto o lasciato aperto imprudentemente il cancello di accesso al terreno di gioco integrando in tal modo la violazione a carico della società ospitante Polisportiva Mirto Crosia la violazione di cui all'art. 62, comma 1 e 2, delle N.O.I.F.;
- ❖ l'ingresso di sostenitori della squadra di casa sul terreno di gioco è stato confermato da molti dei soggetti auditi sia della squadra di casa ovvero la Polisportiva Mirto Crosia che della società ospite nonché da parte dell'Osservatore Arbitrale;
- ❖ che inequivocabilmente dalla informativa della Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Mirto Crosia veniva evidenziato che al termine della gara dallo spogliatoi della società Cetraro F.C. ASD veniva lanciata all'esterno una bottiglia di plastica piena d'acqua che colpiva ad un'occhio un tesserato della squadra avversaria provocando forte dolore, comportamento questo di cui la società Cetraro Football Club ASD dovrà rispondere ai sensi dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 12, comma 5, del C.G.S.;
- ❖ il sig. Davide Tavernise in violazione dell'art. 1bis, comma 2, del C.G.S. in quanto venendo meno al divieto da dare comunque a terzi notizie ed informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso, la sera del 27 febbraio data in cui si è svolta la sua audizione, contattava il sig. Ramunno e lo informava di essere stato ascoltato dalla Procura Federale in merito ai fatti accaduti e chiedendo allo stesso informazioni in merito all'audizione dello stesso;
- ❖ il sig. Davide Tavernise, nell'audizione resa dinanzi al collaboratore della Procura Federale in data 27/02/2017, ha affermato di aver letto il giorno dopo la gara, presso la Stazione dei Carabinieri di Mirto Crosia, il verbale redatto dai carabinieri presenti alla gara e poi trasmesso, anche questo fatto alquanto irrituale al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di competenza. In tal modo è ovvio che il sig. Tavernisi al momento dell'audizione era già a conoscenza del contenuto dell'informativa dei Carabinieri e della ricostruzione da questi effettuata;
- considerato che l'attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere:
 - dal sig. **Davide Tavernise**, Presidente della società Polisportiva Mirto Crosia per:
 - a) la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 12, comma 5, del C.G.S. per aver posto in essere al termine della gara Pol. Mirto Crosia – Cetraro F.C. disputata a Mirto (CS) il 27/11/2016 - valevole per il campionato di Prima Categoria girone A una condotta violenta nei confronti di altro tesserato della squadra avversaria e comunque in violazione di principi di lealtà e probità a cui devono attenersi tutti i tesserati;
 - b) la violazione dell'art. 1bis, comma 2, del C.G.S. per essere venuto meno al divieto di dare comunque a terzi notizie ed informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso;
 - dal sig. **Salvatore Sapia**, Vice Presidente della società Polisportiva Mirto Crosia, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 12, comma 5, del C.G.S. per aver posto in essere al termine della gara Pol. Mirto Crosia – Cetraro F.C. disputata a Mirto (CS) il 27/11/2016 - valevole per il campionato di Prima Categoria girone A una condotta violenta nei confronti di altro tesserato della squadra avversaria e comunque in violazione di principi di lealtà e probità a cui devono attenersi tutti i tesserati;
 - dal sig. **Francesco Ramunno**, calciatore tesserato della società Cetraro Football Club ASD per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 12, comma 5, del C.G.S. per aver posto in essere al termine della gara Pol. Mirto Crosia – Cetraro F.C. disputata a Mirto (CS) il 27/11/2016 - valevole per il campionato di Prima Categoria girone A una condotta violenta nei confronti di altro tesserato della squadra avversaria e comunque in violazione di principi di lealtà e probità a cui devono attenersi tutti i tesserati;
 - dal sig. **Giuseppe Condino**, calciatore tesserato della società Cetraro Football Club ASD per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 12, comma 5, del C.G.S. per aver

- posto in essere al termine della gara Pol. Mirto Crosia – Cetraro F.C. disputata a Mirto (CS) il 27/11/2016 - valevole per il campionato di Prima Categoria girone A una condotta violenta nei confronti di altro tesserato della squadra avversaria e comunque in violazione di principi di lealtà e probità a cui devono attenersi tutti i tesserati;
- dalla società **Polisportiva Mirto Crosia** (matricola 75353) ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante nonché da propri tesserati nonché dell'art. 62, comma 1 e 2 delle N.O.I.F. in quanto responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco e del comportamento dei propri sostenitori;
 - dalla società **Cetraro Football Club ASD** (matricola 938833) ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. nonché per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 12, comma 5, del C.G.S. per la responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dai propri tesserati;
- vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 26 aprile 2017 regolarmente notificata alle parti;
letta la memoria presentata dal solo sig. Davide Tavernise, le cui argomentazioni difensive non presentano elementi tali da far venire meno la fondatezza di quanto contestato agli odierni deferiti;
vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Michele SIBILLANO,

HANNO DEFERITO

al questo Tribunale Federale Territoriale:

1. Il sig. **Davide TAVERNISE**, Presidente della società Polisportiva Mirto Crosia per:
 - c) la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 12, comma 5, del C.G.S. per aver posto in essere al termine della gara Pol. Mirto Crosia – Cetraro F.C. disputata a Mirto (CS) il 27/11/2016 - valevole per il campionato di Prima Categoria girone A una condotta violenta nei confronti di altro tesserato della squadra avversaria e comunque in violazione dei principi di lealtà e probità a cui devono attenersi tutti i tesserati;
 - d) la violazione dell'art. 1bis, comma 2, del C.G.S. per essere venuto meno al divieto di dare comunque a terzi notizie ed informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso;
2. Il sig. **Salvatore SAPIA**, Vice Presidente della società Polisportiva Mirto Crosia, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 12, comma 5, del C.G.S. per aver posto in essere al termine della gara Pol. Mirto Crosia – Cetraro F.C. disputata a Mirto (CS) il 27/11/2016 - valevole per il campionato di Prima Categoria girone A una condotta violenta nei confronti di altro tesserato della squadra avversaria e comunque in violazione dei principi di lealtà e probità a cui devono attenersi tutti i tesserati;
3. Il sig. **Francesco RAMUNNO**, calciatore tesserato della società Cetraro Football Club ASD per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 12, comma 5, del C.G.S. per aver posto in essere al termine della gara Pol. Mirto Crosia – Cetraro F.C. disputata a Mirto (CS) il 27/11/2016 - valevole per il campionato di Prima Categoria girone A una condotta violenta nei confronti di altro tesserato della squadra avversaria e comunque in violazione di principi di lealtà e probità a cui devono attenersi tutti i tesserati;
4. Il sig. **Giuseppe CONDINO**, calciatore tesserato della società Cetraro Football Club ASD per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 12, comma 5, del C.G.S. per aver posto in essere al termine della gara Pol. Mirto Crosia – Cetraro F.C. disputata a Mirto (CS) il 27/11/2016 - valevole per il campionato di Prima Categoria girone A una condotta violenta nei confronti di altro tesserato della squadra avversaria e comunque in violazione di principi di lealtà e probità a cui devono attenersi tutti i tesserati;
5. La società **POLISPORTIVA MIRTO CROSIA** (matricola 75353) ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2, del C.G.S. per la responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante nonché da propri tesserati nonché dell'art. 62, comma 1 e 2 delle N.O.I.F. in quanto responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco e del comportamento dei propri sostenitori;
6. La società **CETRARO FOOTBALL CLUB ASD** (matricola 938833) ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. nonché per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 12, comma 5, del C.G.S. per la responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dai propri tesserati;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 luglio 2017 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri, in sostituzione del Procuratore Federale Interregionale.

E' altresì comparso il sig. Ramunno Francesco.

Nessuno è comparso per gli altri deferiti anche se regolarmente convocati.

Prima dell'inizio del dibattimento il deferito Ramunno Francesco ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.(cinque giornate di squalifica da ridursi a tre giornate).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie, nei confronti degli ulteriori deferiti:

per Davide Tavernise, Presidente della Società Polisportiva Mirto Crosia, mesi sei d'inibizione;

per Salvatore Sapia, Vice Presidente della Società Polisportiva Mirto Crosia, mesi due d'inibizione;

per Giuseppe Condino, calciatore, quattro giornate di squalifica;

per la Società Polisportiva Mirto Crosia euro mille/00 di ammenda;

per la Società Cetraro Football Club ASD euro seicento/00 di ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del patteggiamento:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

-al signor Francesco RAMUNNO la squalifica di TRE (3) giornate effettive di gara da scontare nel campionato di competenza nella s.s.2017/2018 e dichiara la chiusura del procedimento;

- al signor Davide TAVERNISE, Presidente della Società Polisportiva Mirto Crosia, mesi SEI (6) d'inibizione;

-al signor Salvatore SAPIA, Vice Presidente della Società Polisportiva Mirto Crosia, mesi DUE (2) d'inibizione;

-al signor Giuseppe CONDINO, calciatore, la squalifica di QUATTRO (4) giornate effettive di gara da scontare nel campionato di competenza nella s.s.2017/2018;

-alla Società POLISPORTIVA MIRTO CROSIA euro MILLE/00 (1.000,00) di ammenda;

-alla Società CETRARO FOOTBALL CLUB ASD euro SEICENTO/00 (600,00) di ammenda.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 25 LUGLIO 2017

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 28 giugno 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 AVVERSO LA SANZIONE:

- **PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 6 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2016-17;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 E ART. 7 COMMA 4 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL'1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sambiasse Lamezia 1923 di Sambiasse Lamezia Terme (CZ).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. MAZZEI ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD) AVVERSO LA SANZIONE:

- **INIBIZIONE ANNI 4;**

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL'1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Mazzei Antonio, riduce la sanzione dell'inibizione per anni 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE PIEMONTESE FRANCESCO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD) AVVERSO LA SANZIONE:

- SQUALIFICA ANNI 1;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL'1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Piemontese Francesco, riduce la sanzione della squalifica a mesi 6.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL SIG. SALERNO ROSARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD) AVVERSO LA SANZIONE:

- SQUALIFICA MESI 6;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL'1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Salerno Rosario.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LA SANZIONE:

- PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2016-17, SE LA SANZIONE RISULTASSE AFFLITTIVA IN ESITO ALLA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO STESSO, O, IN CASO CONTRARIO, NEL CAMPIONATO 2017/18;

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 E ART. 7 COMMA 7 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL'1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società US Palmese 1912 ASD di Palmi (RC).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Avv. Franco Matera, Avv. Francesca Mite, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

6. C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL RINNOVO DELLA VALUTAZIONE DELLA DECISIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. RAFFAELE TARTAGLIA, SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 112/CFA DEL 17.3.2017 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione - Decisione n. 39/2017 del 12.5.2017)

La C.F.A. all’esito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 39/2017, valutati gli atti, assolve il sig. Raffaele Tartaglia dalle contestazioni ascritte e, per l’effetto, annulla le sanzioni infitte con la decisione di cui al Com. Uff. n. 112/CFA del 17.3.2017

III COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Caso, Avv. Franco Matera – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

7. C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE ALLA INTEGRAZIONE E RINNOVAZIONE DELLA MOTIVAZIONE SULLE AGGRAVANTI CONTESTATE TARDIVAMENTE AL SIG. FERNANDO ANTONIO ARBOTTI, SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 010/CFA DEL 22.7.2016 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 62/2016 del 13.12.2016)

La C.F.A. integra e rinnova la motivazione.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Publicato in Roma il 28 giugno 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio